



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1419

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI TRE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CAMILLO IEZZI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 14436 del 24 febbraio 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Camillo Iezzi, nato a Sulmona (AQ), il 23 agosto 1948;

VISTA la nota del 4 gennaio 2020 (prot. n. 237 di pari data) con la quale il un cliente ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari poste in essere da parte del Sig. Camillo Iezzi;

VISTE le note del 22 febbraio 2019 (prot. n. 7505 di pari data) e del 26 giugno 2019 (prot. n. 48196 del 27 giugno 2019) con le quali Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo la documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota dell'8 marzo 2019 (prot. n. 10945 di pari data) con la quale Banca Generali S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione;

VISTA la nota del 13 dicembre 2019 (prot. n. 86933/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF ha contestato al Sig. Camillo Iezzi la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art.107, comma 1 del previgente regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), tra l'altro, per:

- l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, per aver posto in essere azioni finalizzate ad ottenere un rilevante vantaggio personale, avendo accettato la nomina a beneficiario unico di una polizza vita, stipulata da una cliente presso un Intermediario terzo in elusione del divieto normativo di percepire forme di compenso da parte della clientela;
- - la violazione delle procedure ed i codici interni di comportamento dell'Intermediario mandante;

RILEVATO che, con nota del 17 dicembre 2019 (prot. n. 87256 di pari data) il Sig. Camillo Iezzi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 18 dicembre 2019 (prot. nn. 87721 e 87722 di pari data) con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

RILEVATO che, con la suddetta nota il consulente ha richiesto, altresì, di essere sentito personalmente in audizione, rinunciando successivamente a tale istanza con comunicazione del 20 dicembre 2020 (prot. n. 88190 di pari data);

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 10 gennaio 2020 (prot. n. 1273 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 28 maggio 2020 - trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 25052/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Camillo Iezzi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Camillo Iezzi con nota del 26 giugno 2020 (prot. n. 28586 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Camillo Iezzi la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già articolo 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) - per aver posto in essere azioni finalizzate ad ottenere un rilevante vantaggio personale, avendo accettato la nomina a beneficiario unico di una polizza vita, stipulata da una cliente presso un Intermediario terzo in contrasto con i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza correttezza nonché in elusione delle disposizioni del Codice interno di comportamento dell'intermediario mandante - non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nel caso di specie risulta significativa. In proposito va rilevato:
 - per un verso che la condotta illecita accertata ha riguardato un'operazione economica dal considerevole valore patrimoniale, determinante un vantaggio economico per il consulente molto rilevante;
 - per altro verso, la condotta illecita accertata ha interessato una sola cliente, che ha spontaneamente deciso di stipulare una polizza vita in favore del consulente, in virtù dell'esistenza di un particolare rapporto di stima e affetto; da ciò è conseguita sì una alterazione del corretto rapporto di consulenza, ma per un arco temporale molto circoscritto;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano compiute deliberatamente dal consulente.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Camilli Iezzi, nato a Sulmona (AQ), il 23 agosto 1948, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di tre mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti